



## COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 237 del 20/11/2025

**OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venti** del mese di **novembre** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA in qualità di Segretario, che attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini, Bartalini e Morbis presso la sede comunale e l'Assessore Lingua con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2026.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 174 del 19 novembre 2019, con la quale sono state deliberate le tariffe della Cosap per l'anno 2020;
- n. 132 del 28 novembre 2020, con la quale sono state deliberate le tariffe della Cosap per l'anno 2021;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 17 del 08 marzo 1995 di approvazione del Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e delle relative tariffe;
- n. 18 del 08 marzo 1995 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e delle relative tariffe;

Dato atto che la Legge n. 160/2019, articoli n. 1, commi 816-847, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* ha istituito, a decorrere dal 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Premesso che, alla luce di quanto sopra detto, i previgenti tributi sono stati sostituiti dal Canone unico patrimoniale ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Premesso che ai sensi dell'articolo n. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo n. 1, comma 820, della L. n. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”*;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 aprile 2021, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale successivamente modificato con appositi atti deliberativi adottati dal Consiglio Comunale;

Viste le delibere:

- G.C. n. 161 del 30 dicembre 2020 con la quale sono state determinate le tariffe del

Canone unico patrimoniale per l'anno 2021;

- G.C. n. 169 del 23 novembre 2021 con la quale sono state determinate le tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2022;
- G.C. n. 196 del 1 dicembre 2022 con la quale sono state determinate le tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2023;
- G.C. n. 182 del 30 novembre 2023 con la quale sono state determinate le tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2024;
- G.C. n. 257 del 27 dicembre 2024 con la quale sono state determinate le tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2025;

Considerato che, ai sensi dell'articolo n. 1 comma 817 della suddetta legge, il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe successivamente deliberate e che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è stata rispettata dallo schema di tariffe approvate con la deliberazione G.C. n. 169 del 23 novembre 2021, prima richiamata;

Preso atto, inoltre, dei contenuti dispositivi presenti nella Deliberazione n. 174 del 19 novembre 2019, confermati anche per le annualità successive, compresa quella di cui trattasi in questo specifico atto;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo n. 1 comma 757 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"... criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo n. 19-bis della Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"... annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."*;

Considerato che, per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era stato già previsto dall'articolo n. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;

Preso atto che, con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato la possibilità di risolvere tale disallineamento dando la possibilità di evitare che, per alcune fattispecie, l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc o non calcolato affatto;

Ritenuto pertanto opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

Considerato infine che, per quanto sopra premesso, si ritiene opportuno applicare alle tariffe per l'anno 2026 del Canone Unico Patrimoniale già approvate con atto G.C. n. 161 del 30 dicembre 2020, ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 comma 816, l'adeguamento all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo, calcolato per il periodo 01/01/2021-31/12/2024, nella misura del 17,50%;

Ritenuto necessario ed opportuno, a partire dall'anno 2026, aggiornare annualmente le

tariffe del Canone di cui trattasi, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo n. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo n. 19-bis del D.L. n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza del gettito.

Visti anche gli articoli specifici del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria aventi come contenuto i criteri per la determinazione del canone, nei quali viene demandata alla G.C. la competenza e la definizione degli stessi nell'atto di approvazione delle tariffe annuali.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli n. 42 comma 2 lettera f) e n. 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, anche per l'anno 2026, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, di cui alla delibera G.C. n. 161 del 30 dicembre 2020 per l'anno 2021, riconfermate anche per le annualità successive fino all'anno 2025, ma di dare atto che le stesse, per i motivi richiamati in premessa, dovranno essere rivalutate, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo pari al 17,50% calcolato per il periodo 01/01/2021-31/12/2024.
3. Di dare atto inoltre che, a partire dall'anno 2026, le tariffe del canone unico patrimoniale saranno annualmente e automaticamente rivalutate, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale e di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo n. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, come modificato dall'articolo n. 19-bis del D.L. n. 95/2025.
4. Di confermare, anche per l'anno 2026, i contenuti dispositivi presenti nel verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 19 novembre 2019.
5. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario  
COPPOLA ELEONORA